



Nota n. 2 DPCM 8 marzo 2020

Preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020, in vigore fino al 3 aprile 2020;

Considerata la necessità di tendere all'uniformità, ferma restando l'autonomia dei singoli sindaci, per le misure da adottare sul nostro territorio in applicazione al decreto;

Ritenendo opportuno che qualsiasi disposizione ulteriore rispetto al decreto summenzionato possa essere presa per un'area più vasta di quella comunale e che possa essere quella della zona socio-sanitaria, provinciale, della Città metropolitana o regionale;

Considerate le scelte che i diversi soggetti sociali, associativi stanno facendo sul territorio regionale;

SI RICORDA E SI CONSIGLIA QUANTO SEGUE

- Sono sospese tutte le **manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, indipendentemente dal rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. **Rispetto al decreto precedente sospensione totale.**

- Sono sospesi **i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto il personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita ogni **attività convegnistica o congressuale**, sia di iniziativa pubblica che privata, sino al 3 aprile.

È evidente che la sospensione delle riunioni summenzionate non riguarda le riunioni che si stanno svolgendo e si svolgeranno nei comuni per la gestione dell'emergenza, in tali occasioni si abbia l'accortezza del rispetto delle distanze.

- Sono sospese le **attività di pub, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Questione pub e assimilati: la ratio è quella di evitare assembramenti di persone nei quali non ci sia rispetto delle distanze; su questo punto c'è il problema di cosa rientra nella definizione pub, trattandosi di pubblico esercizio con specifico nome commerciale, ma che non ha differenza giuridica rispetto agli altri, una possibile modalità di distinzione potrebbe essere la distribuzione di birre e altre bevande al banco, che non ci siano spazi per stare separati e non sia previsto un servizio al tavolo, per assembramenti esterni i gestori dovrebbero attivarsi con personale che invita a non creare affollamenti; altra possibilità è adottare il criterio dell'orario ovvero dopo le 23 deve intendersi pub qualsiasi attività di somministrazione bevande con qualsiasi licenza.

Qualche amministrazione ha già preso provvedimenti, prendiamoci qualche ora in più per approfondire.



- I **mercati rionali e settimanali**, possono svolgersi, previa adozione di misure e comportamenti che evitino sovraffollamenti; soprattutto per i settimanali consigliamo un'azione di controllo da parte della PM ed il coinvolgimento degli operatori e delle loro associazioni.

- Per **bar e ristoranti**, l'attività deve essere svolta facendo rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (intesa fra i tavoli di diversi clienti), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- Per **gli altri esercizi commerciali**, sia all'aperto che al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Si raccomanda ai sindaci e alle associazioni di categoria di richiedere a **TUTTI gli esercizi commerciali** di qualsiasi natura, di attuare e diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie.

- È sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura come biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali. Per le biblioteche chiusura anche dei servizi di prestito.

- Restano sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le misure organizzative devono essere dichiarate dal soggetto titolare dell'impianto o dal gestore.

Considerata l'impossibilità a garantire per alcune attività il rispetto delle regole soprarichiamate e soprattutto la ratio della maggiore restrizione, **SUGGERIAMO SOSPENSIONE** delle attività, di concerto con i soggetti gestori e le loro Federazioni o enti di promozione di riferimento, al pari delle attività scolastiche.

- Fino al 15 marzo è confermata la **sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività



formative a distanza. I dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza.

Per i servizi educativi rimane il problema di come agire nei confronti del personale interno e per quello esterno impegnato nelle attività educative, mentre per tutti gli ordini il problema riguarda tutto il personale che gestisce i servizi (mensa, attività di sostegno, etc). Per la prima questione la modalità gestionale è molto variegata, possiamo solo consigliare alcune opzioni: utilizzare questo periodo per svolgere attività formativa (preferibilmente on line) e per programmare attività, oppure chiusura completa come avviene in caso di evento straordinario (come nevicata o allerta meteo). Non possiamo che agire *step by step* e mettendo in conto anche un possibile allungamento del periodo di sospensione. Si ritiene necessario che i soggetti gestori dei servizi chiedano l'attivazione della cassa integrazione.

- Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

- Per i dipendenti comunali qualora sia possibile, si raccomanda di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

Misure di informazione e prevenzione

- È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

- L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

- È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.



- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio o di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positive al virus.
- Si raccomanda, ove possibile, di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
- Far rispettare tutte le prescrizioni di prevenzione igienico sanitaria esposte nei locali aperti al pubblico con particolare riguardo all'**uso di soluzioni disinfettanti** per l'igiene delle mani.
- Si raccomanda il rispetto dei percorsi assistenziali nei casi di presenza di sintomi, chiamando il proprio medico di famiglia ed i numeri delle Asl e di non recarsi al Pronto Soccorso.
- Verificare che le aziende di trasporto pubblico operanti sui propri territori, abbiano svolto e continuino a farlo, interventi di sanificazione dei mezzi.
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.